

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI
CHISONE E GERMANASCA
Via Roma, n. 22 – 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)**

**CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COHOUSING CASAMICA PER ADULTI E
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2023.**

Allegato alla delibera di Giunta n. _____ del _____

Art. 1

La Cohousing "CasAmica" di tipo familiare per adulti e anziani autosufficienti è una struttura residenziale che può essere utilizzata per un periodo massimo di tre mesi, eventualmente rinnovabili a seguito di relazione motivata dell'Assistente Sociale di riferimento, da adulti e anziani autosufficienti che per diversi motivi non hanno momentaneamente la disponibilità di una dimora.

Nell'attivazione di tale risposta vengono salvaguardati e promossi i seguenti principi:

- garantire una dimora temporanea per persone che si trovano momentaneamente prive di una collocazione abitativa;
- garantire la collocazione temporanea in un contesto che rispetti la provenienza socio - culturale degli ospiti;
- mantenere l'accessibilità ai servizi utili per una vita socialmente integrata;
- promuovere il reinserimento sociale degli ospiti attivando tutti gli interventi necessari per una loro ricollocazione sociale e abitativa.

Art. 2

La precedenza nell'inserimento viene data, nell'ordine, ai residenti nel Comune dove è ubicata la struttura tenendo conto delle priorità determinate dalla situazione economica e sociale e ai residenti nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Art. 3

Gli ospiti devono essere autosufficienti, devono cioè poter vivere autonomamente in Cohousing autogestita con il supporto offerto dalla vita di gruppo.

Agli ospiti viene richiesto di:

- partecipare attivamente alla gestione della casa attraverso la gestione dei lavori domestici e delle attività che verranno stabilite insieme in base alle disponibilità, motivazioni e capacità di ognuno;
- vivere la vita comunitaria con consapevolezza e spirito di adattamento, sapendo di non essere i soli ad avere abitudini, desideri ed esigenze;
- gestire, attraverso il confronto con gli altri ospiti, l'andamento quotidiano della casa confrontando le idee, manifestando le opinioni, suggerendo soluzioni, cioè "partecipando e condividendo le problematiche e le risorse".

Art. 4

Per essere accolti nella Casa autogestita gli interessati dovranno presentare all'Assistente Sociale i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dall'interessato su modello fornito dall'Ente,
- ISEE ordinario in corso di validità,
- CU certificazione unica,
- Modello 730/UNICO,
- certificato di pensione ex OBIS M,
- pensioni anno corrente e
- eventuale altra documentazione ritenuta indispensabile dall'Assistente Sociale.

Art. 5

Al momento dell'inserimento agli ospiti verrà richiesto di fornire i dati necessari alla compilazione della scheda personale che verrà tenuta presso l'ufficio dei Servizi Sociali.

Art. 6

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio, al segreto professionale e a quanto previsto dalla vigente normativa sul rispetto e la tutela della privacy.

Art. 7

Agli ospiti verrà richiesto il pagamento di un contributo mensile per le spese di gestione proporzionato alle entrate percepite a qualsiasi titolo escluse le rendite INAIL.

La contribuzione massima viene quindi calcolata sulle spese vive gestionali fruite dai singoli ospiti che annualmente viene determinata in €. 370,00 pro capite comprensivo di fruizione luce, gas, riscaldamento e TARI al quale si aggiungono i pasti fruiti pari a €. 11,55 compresa iva (giornata completa alimentare) pari a €. 346,00 mensili.

Criteria di contribuzione a compensazione delle spese vive:

Pertanto la spesa pro capite viva, così come determinata, viene ad attestarsi singolarmente a €. 716,00 mensili quale quota massima richiedibile mensilmente sulla fascia più alta di reddito.

Da 1.000,00 a 1.999,00 di reddito annuo viene richiesto un contributo simbolico di €. 20,00 mensili; reddito inferiore a €. 1.000,00 esenti da contribuzione.

CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AI COSTI GESTIONALI.

Da €. 2.000,00 a €. 4.000,00
Reddito annuale €. 2.000,00 Contribuzione mensile €. 80,00
Reddito annuale €. 2.400,00 Contribuzione mensile €. 88,00
Reddito annuale €. 2.800,00 Contribuzione mensile €. 96,00
Reddito annuale €. 3.200,00 Contribuzione mensile €. 104,00
Reddito annuale €. 3.600,00 Contribuzione mensile €. 112,00
Reddito annuale €. 4.000,00 Contribuzione mensile €. 128,00

Da €. 4.100,00 a €. 6.000,00
Reddito annuale €. 4.100,00 Contribuzione mensile €. 130,00
Reddito annuale €. 4.500,00 Contribuzione mensile €. 156,00
Reddito annuale €. 4.900,00 Contribuzione mensile €. 169,00
Reddito annuale €. 5.300,00 Contribuzione mensile €. 182,00
Reddito annuale €. 5.700,00 Contribuzione mensile €. 195,00
Reddito annuale €. 6.000,00

Contribuzione mensile €. 208,00

Da €. 6.100,00 a €. 8.000,00
Reddito annuale €. 6.100,00 Contribuzione mensile €. 215,00
Reddito annuale €. 6.500,00 Contribuzione mensile €. 236,00
Reddito annuale €. 6.900,00 Contribuzione mensile €. 258,00
Reddito annuale €. 7.300,00 Contribuzione mensile €. 279,00
Reddito annuale €. 7.700,00 Contribuzione mensile €. 301,00
Reddito annuale €. 8.000,00 Contribuzione mensile €. 322,00

Da €. 8.100,00 a €. 10.000,00
Reddito annuale €. 8.100,00 Contribuzione mensile €. 330,00
Reddito annuale €. 8.500,00 Contribuzione mensile €. 363,00
Reddito annuale €. 8.900,00 Contribuzione mensile €. 396,00
Reddito annuale €. 9.300,00 Contribuzione mensile €. 429,00
Reddito annuale €. 9.700,00 Contribuzione mensile €. 462,00
Reddito annuale €. 10.000,00 Contribuzione mensile €. 495,00
Da €. 10.100,00 a €. 12.000,00
Reddito annuale €. 10.100,00 Contribuzione mensile €. 510,00
Reddito annuale €. 10.500,00 Contribuzione mensile €. 561,00
Reddito annuale €. 10.900,00 Contribuzione mensile €. 612,00
Reddito annuale €. 11.300,00 Contribuzione mensile €. 663,00
Reddito annuale €. 11.700,00 Contribuzione mensile €. 714,00
Reddito annuale €. 12.000,00 Contribuzione totale mensile di €. 716,00

Art. 8

L'ospitalità è comprensiva di alloggio, vitto, riscaldamento, TARI, acqua, luce, gas e televisione.

Gli ospiti si impegnano al momento dell'inserimento a gestire in modo autonomo tutte le attività di tipo domestico comprendenti la preparazione dei pasti, la pulizia e il riassetto di tutti i locali messi a loro

disposizione.

L'Unione Montana si impegna a fornire tutto l'occorrente per la vita comunitaria (alimenti, stoviglie, materiale di pulizia e biancheria per la casa) e a controllare il funzionamento della casa.

Art. 9

In caso di assenza di uno o più giorni l'ospite sarà tenuto a darne comunicazione ai Servizi Sociali. Se tale assenza si protrarrà per oltre 15 giorni l'ospite sarà considerato dimesso, ad eccezione di comprovate cause di forza maggiore.

Art. 10

L'ospite all'atto dell'ingresso deve portare con sé:

- indumenti e biancheria personali;
- biancheria per la camera da letto;
- asciugamani e accappatoio;
- necessario per l'igiene personale.

L'ospite può portare con sé, sotto la propria responsabilità, rasoio e asciugacapelli.

Art. 11

All'ospite non sarà data la possibilità di arredare la camera con mobili di sua proprietà e di introdurre animali domestici o qualsiasi altro animale.

Art. 12

L'ospite al ricevimento delle chiavi si impegna al mantenimento dell'ordine e della pulizia della propria stanza e dei locali comuni in collaborazione con gli altri ospiti ed inoltre si impegna a:

- osservare le regole d'igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato i locali, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste dei Servizi Sociali al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare ai Servizi Sociali l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche della Casa;
- consentire agli operatori e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente di entrare nella camera per provvedere al controllo, manutenzione ed eventuali riparazioni;
- garantire un comportamento sempre rispettoso ed educato nei confronti degli altri ospiti e del personale.

E' vietata la riparazione o la manomissione da parte di persone non autorizzate delle apparecchiature e degli impianti presenti nella Casa.

Art. 13

L'ospite è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art. 14

E' fatto divieto di ospitare nei locali della Casa, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite.

Nei locali della Casa non è consentita la presenza e la permanenza di minori anche nel caso in cui vi siano legami di parentela con gli ospiti.

Art. 15

Gli alimenti crudi verranno forniti dall'Unione Montana e l'ospite sarà tenuto a prepararsi i pasti in collaborazione con le altre persone presenti nella Cohousing.

Art. 16

L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite negli orari stabiliti evitando di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.

Il rientro serale dovrà avvenire entro le ore 22.00.

Art. 17

L'ospite deve osservare un comportamento non disturbante nei seguenti orari al fine di permettere il riposo degli ospiti:

- nei locali comuni dalle ore 22.30 alle ore 7.00;
- in stanza dalle ore 13.30 alle ore 15,30 e dalle ore 22.30 alle ore 7.00.

Art. 18

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati all'impianto d'antenna centralizzata ove questo esiste; in tutti gli altri casi si dovrà usufruire solo di antenna interna.

Art. 19

L'uso di apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso soltanto con la cuffia.

Art. 20

All'ospite è fatto divieto di:

- utilizzare fornelli propri a combustibile o elettrici;
- usare apparecchi rumorosi che possono arrecare disturbo agli altri ospiti;
- usare stufe personali elettriche o a combustibile;
- tenere alcolici e alimenti deteriorabili in camera
- tenere animali domestici e non.

Art. 21

Qualora l'ospite decida di interrompere la Sua permanenza presso la Casa, dovrà avvisare i Servizi Sociali almeno una settimana prima, salvo comprovati motivi di salute che richiedano il ricovero urgente in altra struttura e provvedere alla restituzione delle chiavi.

Art. 22

Qualora l'ospite non sia più in possesso dei requisiti di autosufficienza sarà cura dello stesso o dei suoi famigliari provvedere al più presto al trasferimento in struttura adeguata.

Art. 23

Qualora l'ospite non rispetti il presente regolamento, verrà allontanato dalla casa, previa comunicazione scritta e non avrà più diritto ad altri interventi di assistenza.

Art. 24

I presenti criteri dovranno essere sottoscritti per accettazione dagli attuali ospiti della Casa e da coloro che verranno ospitati in futuro prima dell'ingresso.

Sarà richiesta la sottoscrizione dello stesso alle eventuali persone di riferimento individuate dagli ospiti.